

Serie Ordinaria - Venerdì 08 gennaio 2021



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 30 dicembre 2020 - n. XI/4145

Variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 - utilizzo quota accantonata residui perenti ai sensi art. 50 c. 8 legge 34/78 - 3° provvedimento 3

Delibera Giunta regionale 30 dicembre 2020 - n. XI/4151

Programmazione europea 2021-2027: definizione dei criteri per la selezione dei comuni lombardi dove attuare strategie di sviluppo urbano sostenibile a valere sui fondi di strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027 5

Delibera Giunta regionale 30 dicembre 2020 - n. XI/4157

Determinazioni relative alla d.g.r. n. 3870 del 17 novembre 2020 - Indennità per i lavoratori autonomi che accedono alla dote unica lavoro e a garanzia giovani 16

Delibera Giunta regionale 30 dicembre 2020 - n. XI/4171

Approvazione dei criteri per l'emanazione del bando di sostegno alla ripresa del sistema fieristico lombardo 2021 e proroga dei termini di realizzazione dei progetti approvati a valere sul bando per l'innovazione e la promozione del sistema fieristico lombardo 2020 di cui alla d.g.r. 2044/2019 18

Delibera Giunta regionale 30 dicembre 2020 - n. XI/4172

Approvazione dello schema di convenzione con le Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER) per la realizzazione di impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici adibiti a servizi abitativi pubblici, in attuazione della l.r. 9/2020 27

Delibera Giunta regionale 30 dicembre 2020 - n. XI/4176

Criteri per l'assegnazione di contributi agli enti locali per la rimozione di manufatti contenenti amianto da edifici pubblici e la loro sostituzione 36

Delibera Giunta regionale 30 dicembre 2020 - n. XI/4177

Ulteriori determinazioni in ordine all'esecuzione dell'ordinanza del tribunale di Milano, Prima Civile, giudice dott.ssa Martina Flamini, depositata in data 27 luglio 2020, resa nel giudizio RG n. 23608/2018 40

Delibera Giunta regionale 30 dicembre 2020 - n. XI/4182

Determinazioni concernenti la prosecuzione dell'esercizio delle grandi derivazioni idroelettriche con concessioni scadute 60

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

Decreto dirigente unità organizzativa 31 dicembre 2020 - n. 16657

Individuazione delle modalità applicative dei benefici riconosciuti per l'anno 2021 a seguito di acquisto e demolizione di particolari veicoli 64

D.G. Sviluppo economico

Decreto dirigente unità organizzativa 31 dicembre 2020 - n. 16671

Approvazione degli esiti istruttori delle domande presentate in risposta all'avviso «SI! Lombardia - Sostegno Impresa Lombardia - Avviso 1 bis microimprese» di cui al decreto 3 dicembre 2020, n. 15155 (ex d.g.r. 2 dicembre 2020, n. XI/3965) e concessione delle relative agevolazioni - 4° provvedimento 71

Decreto dirigente unità organizzativa 31 dicembre 2020 - n. 16672

Approvazione degli esiti istruttori delle domande presentate in risposta all'avviso «SI! Lombardia - Sostegno Impresa Lombardia - Riapertura avvisi 1 e 1 bis e nuovo avviso 1 ter - Microimprese» di cui al decreto 16 dicembre 2020, n. 15900 (ex d.g.r. 16 dicembre 2020, n. XI/4059) E concessione delle relative agevolazioni 78

Decreto dirigente unità organizzativa 5 gennaio 2021 - n. 11

«SI! Lombardia - Sostegno Impresa Lombardia»: approvazione dell'avviso 2 per i lavoratori autonomi con partita iva individuale attiva non iscritti al registro delle imprese e determinazioni sulla proroga del regime quadro temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla Comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e s.m.i. 267

Serie Ordinaria n. 1 - Venerdì 08 gennaio 2021

D.g.r. 30 dicembre 2020 - n. XI/4177
Ulteriori determinazioni in ordine all'esecuzione dell'ordinanza del tribunale di Milano, Prima Civile, giudice dott.ssa Martina Flamini, depositata in data 27 luglio 2020, resa nel giudizio RG n. 23608/2018

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- la legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 «Disciplina regionale dei servizi abitativi» ed in particolare, l'articolo 22, comma 1, lettere b) e d);
- il regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 «Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici» ed in particolare l'articolo 7, comma 1, lettere b) e d);
- la sentenza della Corte costituzionale del 28 gennaio 2020, n. 44, che ha sancito l'illegittimità dell'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 16/2016, nella parte in cui richiedeva il requisito di almeno cinque anni di residenza anagrafica o di svolgimento di attività lavorativa in Regione Lombardia ai fini dell'accesso ai servizi abitativi pubblici;
- l'ordinanza del Tribunale di Milano, Prima Civile, resa nel giudizio RG n. 23608/2018 depositata il 27 luglio 2020;
- la d.g.r. del 7 settembre 2020, n. 3533 con la quale la Giunta regionale ha deliberato di impugnare avanti la Corte d'Appello di Milano la suddetta ordinanza del Tribunale di Milano;
- la notificazione dell'appello con istanza di sospensione dell'esecutività della citata ordinanza del Tribunale di Milano, ordinanza che nelle more della definizione del giudizio cautelare sulla suddetta richiesta di sospensione è immediatamente esecutiva;
- la d.g.r. del 13 ottobre 2020, n. 3679 avente ad oggetto «Determinazioni urgenti in ordine all'esecuzione dell'Ordinanza del Tribunale di Milano Prima Civile, giudice dott.ssa Martina Flamini, depositata in data 27 luglio 2020, resa nel giudizio RG n. 23608/2018»;
- il comunicato regionale 28 ottobre 2020, n. 100 «Indicazioni operative in ordine all'ambito ed alle modalità di applicazione della d.g.r. 13 ottobre 2020 n. 3679»;
- il comunicato regionale 30 ottobre 2020, n. 103 «Indicazioni operative in ordine alla programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale - Proroga approvazione Piano Triennale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali (art. 3 regolamento regionale 4/2017)»;

Considerato che:

- la sentenza della Corte Costituzionale del 28 gennaio 2020 n. 44 ha sancito l'illegittimità dell'art. 22 comma 1, lett. b) nella parte in cui richiedeva il requisito di almeno cinque anni di residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa in Regione Lombardia per poter presentare domanda per un alloggio pubblico e conseguentemente non trova applicazione quanto previsto dall'art. 7 comma 1 lett. b) del regolamento regionale 4/2017;
- l'ordinanza del Tribunale di Milano ha accertato il carattere discriminatorio della Condotta tenuta dalla Regione Lombardia consistente nell'aver emanato il regolamento regionale n. 4/2017 nelle parti in cui prevede:
 - all'art. 7, comma 1, lettera b), il possesso, ai fini dell'accesso ai servizi abitativi pubblici, del requisito della residenza anagrafica o attività lavorativa quinquennale nella Regione;
 - all'art. 7, comma 1, lettera d), l'esclusione dal sistema abitativo pubblico dello straniero titolare del permesso per protezione internazionale e dello straniero titolare del permesso umanitario, ex art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998 e del permesso per «casi speciali», qualora questi abbia la titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili siti nel paese di provenienza;
 - all'art. 7, comma 1, lettera d), che il cittadino extra UE debba documentare l'assenza di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili ubicati all'estero con modalità diverse da quelle che vengono richieste al cittadino italiano e, pertanto, richiedendo, «la documentazione di cui all'art. 3, comma 4, del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel paese di provenienza»;

- all'art. 7, comma 1, lettera d), che l'immobile venga considerato adeguato solo con riferimento alla metratura dello stesso;

- la d.g.r. n. 3679/2020 ha consentito ai comuni capofila di indire un avviso pubblico, per la formazione della graduatoria per l'assegnazione di unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici, a partire dal 30 ottobre 2020 ed ha fornito ai comuni ed alle Aler, in coerenza con quanto previsto dall'ordinanza del giudice di primo grado, indicazioni per l'applicazione della medesima d.g.r., prevedendo, tra l'altro, che le assegnazioni siano effettuate con «riserva» e che la loro efficacia e quella del relativo contratto di locazione siano assoggettati alla condizione risolutiva del pronunciamento in via cautelare del giudice d'appello in favore dell'amministrazione regionale appellante;
- il Comunicato regionale n. 100/2020 ha dato indicazioni ai comuni e alle Aler riguardo l'applicazione della suddetta d.g.r. n. 3679/2020, tra l'altro, fissando quale termine di chiusura dell'avviso pubblico il 31 dicembre 2020 e precisando nel contempo che le assegnazioni delle unità abitative destinate a servizi abitativi transitori (SAT) avvengano nel rispetto delle disposizioni di cui alla d.g.r. 3151/2020;

Dato atto della fissazione, da parte della Corte d'appello di Milano, della data dell'udienza il 22 ottobre 2021 per la trattazione collegiale delle motivazioni presentate da Regione Lombardia alla Corte d'Appello (RG 2184/2020) avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano depositata il 27 luglio 2020 nel giudizio RG 23608/2018;

Considerato che la mancata fissazione dell'udienza per la trattazione dell'istanza cautelare presentata da Regione Lombardia per la sospensione dell'esecutività immediata dell'ordinanza del Tribunale di Milano, determina, dati i tempi previsti per la trattazione dell'appello nonché gli atti conseguenti, la necessità di:

- a) assicurare la continuità dell'azione amministrativa di comuni ed Aler nella pubblicazione degli avvisi pubblici per l'assegnazione delle unità abitative destinate a Servizi abitativi pubblici (SAP) e degli atti successivi, anche a fronte del rischio di occupazioni abusive degli stessi;
- b) dare esecuzione immediata all'ordinanza del Tribunale di Milano per le ragioni sopra meglio indicate;

Ritenuto per quanto sopra specificato:

- di consentire, nel rispetto dell'articolo 6, commi 2 e 3 della legge regionale n. 16/2016, ai comuni capofila, e previa approvazione del piano annuale per l'anno 2021, di indire, attraverso la piattaforma informatica regionale, avvisi pubblici, a partire dal 4 gennaio 2021 e con chiusura non oltre il 31 dicembre 2021, utilizzando lo schema di avviso di cui al presente provvedimento parte integrate e sostanziale dello stesso, fermo restando il termine per la presentazione delle domande non inferiore a trenta giorni;
- di stabilire:
 - che le assegnazioni effettuate ai sensi del presente provvedimento avvengano in applicazione di quanto previsto nella citata ordinanza del Tribunale di Milano e come riportato dalla d.g.r. n. 3679/2020 ai punti 1), 2) e 5) del dispositivo;
 - che le assegnazioni effettuate ai sensi della d.g.r. del 13 ottobre 2020, n. 3679 sono definitive in applicazione delle disposizioni dell'ordinanza su richiamata;
 - che le graduatorie approvate a seguito degli avvisi indetti con la d.g.r. n. 3679 del 13 ottobre 2020 potranno essere utilizzate sino a concorrenza delle unità abitative rese disponibili nei medesimi avvisi di riferimento e delle unità abitative rese disponibili a seguito di sgombero, in coerenza con quanto indicato all'art. 15 comma 4 bis del regolamento regionale n. 4/2017;

Dato atto che le deroghe per l'assegnazione delle unità abitative destinate a SAT disciplinate dalla d.g.r. 3151/2020 sono efficaci fino al 31 dicembre 2020 e conseguentemente, con decorrenza 1° gennaio 2021 si applicano le disposizioni di cui alla d.g.r. del 31 luglio 2019, n. 2063 «Determinazioni in ordine alle condizioni ed alle modalità di accesso e permanenza nei servizi abitativi transitori di cui al comma 13 dell'articolo 23 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 «Disciplina regionale dei servizi abitativi»;

Ritenuto, altresì, di riservarsi successive determinazioni, in caso di accoglimento della richiesta di sospensione dell'esecutività

della su richiamata ordinanza del Tribunale di Milano in data 27 luglio 2020;

Informata Anci Lombardia sui contenuti del presente provvedimento;

Preso atto che il presente provvedimento non rientra nell'ambito dell'applicazione degli articoli 23, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Vagliate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di consentire, nel rispetto dell'articolo 6, commi 2 e 3 della legge regionale n. 16/2016, ai comuni capofila, e previa approvazione del piano annuale per l'anno 2021, di indire, attraverso la piattaforma informatica regionale, avvisi pubblici, a partire dal 4 gennaio 2021 e con chiusura non oltre il 31 dicembre 2021, utilizzando lo schema di avviso di cui al presente provvedimento parte integrante e sostanziale dello stesso, fermo restando il termine per la presentazione delle domande non inferiore a trenta giorni;

2. di stabilire:

- che le assegnazioni effettuate ai sensi del presente provvedimento avvengano in applicazione di quanto previsto nella citata ordinanza del Tribunale di Milano e come riportato dalla d.g.r. n. 3679/2020 ai punti 1), 2) e 5) del dispositivo;
- che le assegnazioni effettuate ai sensi della d.g.r. del 13 ottobre 2020, n. 3679 sono definitive in applicazione delle disposizioni dell'ordinanza su richiamata;
- che le graduatorie approvate a seguito degli avvisi indetti con la d.g.r. n. 3679 del 13 ottobre 2020 potranno essere utilizzate sino a concorrenza delle unità abitative rese disponibili nei medesimi avvisi di riferimento e delle unità abitative rese disponibili a seguito di sgombero, in coerenza con quanto indicato all'art. 15 comma 4 bis del regolamento regionale n. 4/2017;

3. di procedere con decorrenza 1° gennaio 2021 alle assegnazione delle unità abitative destinate a servizi abitativi transitori (SAT) con le disposizioni della d.g.r. del 31 luglio 2019, n. 2063 «Determinazioni in ordine alle condizioni ed alle modalità di accesso e permanenza nei servizi abitativi transitori di cui al comma 13 dell'articolo 23 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 «Disciplina regionale dei servizi abitativi»;

4. di riservarsi successive determinazioni, in caso di accoglimento della richiesta di sospensione dell'esecutività della su richiamata ordinanza del Tribunale di Milano in data 27 luglio 2020;

5. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L. nonché sul sito www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

SCHEMA TIPO DI AVVISO PUBBLICO AI SENSI DELLA D.G.R. DEL

REGIONE LOMBARDIA (D.G.R. del) Comune di¹ capofila dell'ambito territoriale di :² AVVISO PUBBLICO per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell'ambito territoriale³ localizzate nel/i Comune/i di:⁴ e di proprietà di:⁵

PERIODO APERTURA E CHIUSURA DELL'AVVISO **dal XXXX del XXX al XXX del XXXX**

1. Indizione dell'avviso pubblico

- 1.1. Ai sensi della D.G.R. del è indetto l'avviso pubblico per l'assegnazione delle unità abitative disponibili destinate ai servizi abitativi pubblici.
- 1.2. Le unità abitative di cui al presente avviso pubblico si distinguono in:
- a) Numerounità abitative immediatamente assegnabili;
 - b) Numero ... unità abitative che si rendono assegnabili nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente avviso e la scadenza del termine per la presentazione delle domande di assegnazione;
 - c) Numero unità abitative nello stato di fatto non immediatamente assegnabili per carenze di manutenzione, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento regionale xx

¹ Indicare il nome del comune capofila dell'ambito territoriale di riferimento (Piano di Zona di cui all'articolo 18 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3)

² indicare l'ambito territoriale di riferimento (Piano di Zona di cui all'articolo 18 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 e l'elenco dei comuni che fanno parte del relativo ambito)

³ indicare l'ambito territoriale di riferimento (Piano di Zona di cui all'articolo 18 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3)

⁴ Indicare solo i Comuni che hanno unità abitative disponibili per l'assegnazione. Nel caso di associazione fra Comuni, riportare il Comune/i Comuni sedi della/e localizzazione/i della/e unità abitative;

⁵ Riportare il proprietario delle unità abitative (Aler, Comune, altro proprietario)

- 1.3. Le unità abitative di cui al presente avviso sono pubblicate nella piattaforma informatica regionale con l'indicazione, per ciascuna di esse, dei seguenti elementi:
- a) ente proprietario;
 - b) zona o frazione o municipio;
 - c) superficie utile residenziale;
 - d) numero dei vani e fotografie dell'unità abitativa e, ove possibile, dello stabile;
 - e) piano;
 - f) presenza di ascensore;
 - g) presenza di barriere architettoniche;
 - h) tipologia di riscaldamento;
 - i) stima delle spese per i servizi;
 - j) numero di domande presentate
- 1.4. Per le unità abitative di cui al punto 1.2 lettera c) sono inoltre indicate:
- a) l'elenco degli interventi e i costi stimati per la loro realizzazione;
 - b) le condizioni e i tempi entro i quali devono essere eseguiti i lavori prima della stipula del contratto di locazione;
 - c) le modalità di verifica degli interventi da parte degli enti proprietari;
 - d) le modalità di rendicontazione delle spese sostenute;
 - e) il numero di mensilità di scomputo dal canone di locazione delle spese sostenute dall'assegnatario, nel rispetto del limite massimo di 8.000 euro iva inclusa, da scomputare dai canoni di locazione per un periodo massimo pari a 36 mensilità
- 1.5. I cittadini interessati a partecipare all'avviso possono prendere visione dell'avviso pubblico sui siti istituzionali degli enti proprietari e gestori e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia o presentarsi presso le sedi di seguito indicate ove ritirare l'avviso e la relativa modulistica...⁶

⁶ Riportare l'indicazione delle sedi ove ritirare l'avviso e la relativa modulistica

2. Presentazione della domanda

- 2.1. La domanda può essere presentata per un'unità abitativa adeguata localizzata nel comune di residenza del richiedente o anche nel comune in cui il richiedente presta attività lavorativa, in relazione a quanto indicato all'articolo 9 comma 2 del regolamento regionale xxx. Nel caso in cui non siano presenti unità abitative adeguate nel comune di residenza e nel comune di svolgimento dell'attività lavorativa, la domanda può essere presentata per un'unità abitativa adeguata, localizzata in un altro comune appartenente allo stesso piano di zona del comune di residenza o del comune di svolgimento dell'attività lavorativa del richiedente.
- 2.2. I nuclei familiari in condizioni di indigenza possono presentare domanda per gli alloggi localizzati nel Comune di residenza, in relazione a quanto indicato all'articolo 9 comma 2bis del regolamento regionale xxx. Se nel comune di residenza non vi sono unità abitative, o se presenti, queste non sono adeguate alle caratteristiche e alla composizione del nucleo familiare, il nucleo familiare in condizione di indigenza può presentare domanda nel comune di svolgimento dell'attività lavorativa o in un terzo comune a scelta nell'ambito territoriale di riferimento, a condizione che siano comuni con una popolazione superiore a 5.000 abitanti.
- 2.3. E' da considerarsi adeguata l'unità abitativa con una superficie utile residenziale in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare come nella tabella di seguito riportata:

Numero componenti	superficie utile residenziale	
	valori minimi (mq)	valori massimi (mq)
1	28	46
2	38	55
3	48	65
4	58	80
5	68	93
6	78	Nella superficie massima disponibile
Dalle superfici di cui sopra sono escluse le superfici dei balconi, terrazze, cantine e altre aree accessorie simili. Per i nuclei familiari composti da 1 sola persona è possibile assegnare un alloggio di superficie inferiore a 28 mq. L'adeguatezza dell'alloggio tiene conto anche della tipologia di disabilità del nucleo familiare richiedente		

Dalle superficie di cui sopra sono escluse le superficie dei balconi, terrazze, cantini e altre aree accessori simili. Per i nuclei familiari composti da 1 sola persona è possibile assegnare un alloggio di superficie inferiore a 28 mq

L'adeguatezza dell'alloggio tiene conto anche della tipologia di disabilità del nucleo familiare richiedente.

- 2.4. Nella domanda possono essere indicate sino ad un massimo di cinque unità abitative, anche appartenenti a diversi enti proprietari, adeguate alla composizione del nucleo familiare del richiedente. In caso di indicazione di due o più unità abitative, deve essere indicato anche il relativo ordine di preferenza. In sede di assegnazione, ai fini dell'integrazione sociale di cui all'articolo 23, comma 6 della l.r. 16/2016, spetta comunque a ciascun proprietario la valutazione dell'unità abitativa da assegnare.
- 2.5. La domanda può essere presentata esclusivamente in modalità digitale utilizzando la piattaforma informatica regionale raggiungibile al link di seguito indicato⁷
- 2.6. Per accedere al modulo di presentazione della domanda, predisposto ed informatizzato nella piattaforma informatica regionale, è necessario che il richiedente abbia provveduto alla registrazione, nella predetta piattaforma informatica regionale, dei dati anagrafici propri e dei componenti il relativo nucleo familiare, secondo le modalità ivi previste.
- 2.7. Terminata la procedura di registrazione, il richiedente prende visione, attraverso la piattaforma informatica regionale, delle unità abitative disponibili adeguate alle caratteristiche del proprio nucleo familiare, ai sensi di quanto previsto al punto 2.3
- 2.8. A conclusione dell'inserimento della domanda, la piattaforma informatica regionale attribuisce un protocollo elettronico e rilascia al richiedente copia della domanda, con l'indicazione del punteggio conseguito (ISBAR Indicatore della situazione di bisogno abitativo regionale) e degli elementi che hanno concorso alla sua determinazione, nonché della categoria sociale di appartenenza e dall'eventuale condizione di indigenza. Il protocollo elettronico fa fede della data e dell'ora dell'avvenuta trasmissione
- 2.9. Ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del regolamento regionale XXX, il richiedente è supportato nella presentazione della domanda da un apposito servizio fornito da⁸, ferma restando la responsabilità del medesimo richiedente in ordine alle dichiarazioni dallo stesso rese. Il servizio di supporto è costituito da postazioni telematiche e da personale dedicato che informa ed assiste il richiedente nella compilazione e nella trasmissione informatica della domanda.
- 2.10. Il richiedente inoltre, per l'assistenza nella compilazione e nella trasmissione della domanda, può avvalersi della collaborazione dei centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF) e degli altri soggetti senza fini di lucro di seguito indicati⁹

3. Autocertificazione e documentazione da presentare

- 3.1. Il nucleo familiare richiedente ricorre all'autocertificazione dei requisiti richiesti al punto 5 dell'avviso e delle condizioni di disagio di cui ai successivi articoli 10,11,12,13, ai sensi degli

⁷ Riportare l'indicazione del link della piattaforma regionale

⁸ Riportare l'indicazione dell'ente che fornisce il servizio di supporto (Aler, Comune, altro ente gestore)

⁹ Riportare l'indicazione dei CAAF o di altri enti soggetti senza fini di lucro che prestano assistenza nella trasmissione e compilazione della domanda

artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Le dichiarazioni richieste ai fini della presentazione della domanda sono inserite nel modulo online di partecipazione all'avviso della piattaforma informatica regionale di cui al precedente punto 2.6

- 3.2. In sede di verifica dei requisiti, i certificati comprovanti le condizioni di disabilità ai sensi dell'art. 49 del DPR 445/2000, nonché quelli relativi alle condizioni di antigiene di un alloggio, vanno esibiti in originale.

- 3.3. Ai cittadini extra UE, non è richiesta la presentazione della documentazione diretta ad attestare che tutti i componenti del proprio nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel paese di provenienza (da intendersi come paese di cittadinanza) di cui al secondo periodo della lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 del regolamento regionale 4/2017.

In sede di verifica dei requisiti di accesso di cui al punto 5) dello schema di avviso per tutti i richiedenti la verifica in ordine alla assenza della titolarità del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare, ubicati all'estero, viene effettuata attraverso la documentazione fiscale e dichiarazione ISEE presentata.

Nei confronti dello straniero titolare :

- del permesso per protezione internazionale
- dello straniero titolare del permesso umanitario
- del permesso per "casi speciali"

non è richiesto il possesso del requisito di cui all'art 7 comma 1) lett d), del regolamento regionale n 4/2017, cioè l'assenza di proprietà di immobili adeguati nel Paese di provenienza (da intendersi come paese di cittadinanza).

- 3.4. In caso di dichiarazioni mendaci, il dichiarante è punito e decade dagli eventuali benefici ottenuti ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000. A tale scopo si fa riferimento a quanto disposto dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con DPR 445/2000, con l'avvertenza che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

4. Definizione di nucleo familiare

- 4.1. La domanda di partecipazione è presentata da un soggetto in possesso dei requisiti di cui al punto 5 del presente avviso relativamente all'intero nucleo familiare che deve anch'esso essere in possesso dei requisiti, come indicato dal punto 5.2
- 4.2. Il nucleo familiare avente diritto ai servizi abitativi pubblici è quello costituito da una sola persona, anche genitore separato o divorziato, ovvero dalle persone di seguito elencate:
- a) coniugi non legalmente separati;
 - b) soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n.76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);
 - c) conviventi di fatto, ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 76/2016, anagraficamente conviventi da almeno due anni alla data di presentazione della domanda;

- d) figli anagraficamente conviventi con il nucleo richiedente, o figli non anagraficamente conviventi di genitori separati o divorziati, destinatari di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che prevedono tempi paritetici di cura e frequentazione degli stessi e il rilascio della casa familiare;
 - e) persone legate da vincoli di parentela fino al terzo grado o di affinità fino al secondo grado, anagraficamente conviventi da almeno un anno alla data di presentazione della domanda.
- 4.3. Ai soli fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), il nucleo familiare di riferimento è quello indicato all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)".
- 4.4. Per il cittadino di Paese non appartenente all'Unione europea sono considerati componenti del nucleo familiare i familiari regolarmente soggiornanti in Italia alla data di presentazione della domanda di assegnazione. Resta fermo il rispetto del requisito temporale di cui alla lettera e) del punto 4.2.
- 4.5. Agli avvisi pubblici sono ammessi a partecipare anche i nuclei familiari di nuova formazione. In tal caso, il nucleo familiare di nuova formazione deve essersi già costituito con atto di matrimonio o unione civile da non più di due anni o deve costituirsi, con le stesse modalità, prima della consegna dell'unità abitativa.
- 4.6. I termini di cui alle lettere c) ed e) del punto 4.2 non si applicano nei casi di soggetti affidati con provvedimento dell'autorità giudiziaria e di ultrasessantacinquenni o invalidi o disabili affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino una percentuale di invalidità permanente pari o superiore al 66 per cento, riconosciuta ai sensi della normativa vigente, ovvero con grave handicap o patologia con prognosi a esito infausto.

5. Requisiti per la presentazione della domanda

- 5.1. Possono presentare domanda di partecipazione al presente avviso i nuclei familiari che alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei requisiti e condizioni indicati nei punti che seguono:
- a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n.3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ovvero di stranieri che, in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell'accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominati;

- b) residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa nella regione Lombardia alla data di presentazione della domanda;
- c) indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, calcolato con i criteri stabiliti dalla normativa statale di riferimento non superiore ad euro 16.000 e valori patrimoniali, mobiliari ed immobiliari, del medesimo nucleo familiare determinati come di seguito indicato:
- 1) per i nuclei familiari composti da un solo componente la soglia patrimoniale è determinata nel valore di euro 22.000,00;
 - 2) per i nuclei familiari con due o più componenti, la soglia patrimoniale è determinata nel valore di euro 16.000,00 + (euro 5.000,00 x il Parametro della Scala di Equivalenza [PSE]).

Prospetto esemplificativo:

Numero componenti solo maggiorenni	Valore PSE	Soglia patrimoniale (valore in euro)
1 persona	1	22.000,00
2 persone	1,57	23.850,00
3 persone	2,04	26.200,00
4 persone	2,46	28.300,00
5 persone	2,85	30.250,00
6 persone	3,2	32.000,00

Nel caso di nuclei familiari di nuova formazione non ancora costituitisi, di cui all'articolo 6, comma 4 del Regolamento Regionale, è necessario che siano indicati gli ISEE, in corso di validità, delle famiglie di provenienza di ciascuno dei componenti la famiglia di nuova formazione, nel rispetto di quanto previsto alla lettera c) del comma 5.1 punti 1) e 2). Ai fini della valutazione del disagio economico è considerato l'ISEE con il valore minore

- d) assenza di titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare, ubicati nel territorio italiano o all'estero. E' da considerarsi adeguato l'alloggio con una superficie utile almeno pari ai valori indicati nella seguente tabella:

Superficie utile in mq*	Componenti nucleo familiare
45	1 - 2
60	3 - 4
75	5 - 6
95	7 o più
(*) Per superficie utile si intende la superficie calpestabile dell'alloggio esclusa qualsiasi superficie accessoria	

- e) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi sociali destinati a servizi abitativi pubblici per i quali, nei precedenti cinque anni, è stata dichiarata la decadenza o è stato disposto l'annullamento, con conseguente risoluzione del contratto di locazione;
 - f) assenza di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggi di servizi abitativi pubblici per morosità colpevole, in relazione al pagamento del canone di locazione ovvero al rimborso delle spese. Trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di decadenza dall'assegnazione, la domanda è ammissibile a condizione che il debito sia stato estinto;
 - g) assenza di eventi di occupazione abusiva di alloggio o di unità immobiliare ad uso non residenziale o di spazi pubblici e/o privati negli ultimi cinque anni; trascorsi cinque anni dalla cessazione dell'occupazione abusiva la domanda è ammissibile a condizione che l'eventuale debito derivante dai danneggiamenti prodotti durante il periodo di occupazione o nelle fasi di sgombero sia stato estinto;
 - h) non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio precedentemente assegnato o sue pertinenze in locazione;
 - i) assenza di precedente assegnazione, in proprietà, di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma, concesso dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- 5.2. I requisiti di cui al comma 5.1 devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quanto previsto dalle lettere d), e), f), g), h) ed i), del medesimo comma, anche dagli altri componenti il nucleo familiare del richiedente, alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione. I suddetti requisiti devono permanere in costanza di rapporto, fatto salvo quanto stabilito in ordine al limite ISEE per la permanenza e ai limiti dei valori patrimoniali mobiliari ed immobiliari.
- 5.3. Ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della l.r. 16/2016, ai fini del rispetto del requisito di cui alla lettera d), del comma 5.1, nel caso di coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio economico che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi, non viene considerato il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla casa coniugale in cui risiedono i figli.

6. Nuclei familiari in condizioni di indigenza

- 6.1. I nuclei familiari in condizioni di indigenza, di cui all'articolo 13 del regolamento regionale xxxx, sono quelli che presentano una condizione economica pari o inferiore a 3.000 euro ISEE.
- 6.2. Le assegnazioni riguardanti i nuclei familiari in condizioni di indigenza sono disposte nella misura del venti per cento delle unità abitative disponibili nell'anno solare o nella misura del¹⁰, con riferimento all'articolo 4, comma 3, lettera c) del regolamento regionale xxx.

¹⁰ indicare, rispetto alle due possibilità, la quota percentuale di riferimento

- 6.3. Nel caso di assegnazione dell'unità abitativa, i servizi sociali comunali definiscono insieme al nucleo familiare assegnatario un progetto individuale finalizzato al recupero dell'autonomia economica e sociale, che preveda un percorso di supporto ed accompagnamento del nucleo indigente per il periodo di erogazione del contributo regionale di solidarietà di cui all'articolo 25, comma 2 della l.r. 16/2016 e comunque fino a quando il nucleo familiare non abbia acquisito sufficiente autonomia economica e sociale.

7. Subentro nella domanda

- 7.1. Se dopo la presentazione della domanda di assegnazione si verifica il decesso del richiedente, subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare indicati nella medesima domanda, secondo il seguente ordine:
- a) coniuge; parte di unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 76/2016; convivente di fatto, ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 76/2016, anagraficamente convivente da almeno due anni alla data di presentazione della domanda;
 - b) figli maggiorenni anagraficamente conviventi con il nucleo richiedente;
 - c) parenti fino al terzo grado, anagraficamente conviventi da almeno un anno alla data di presentazione della domanda;
 - d) affini fino al secondo grado, anagraficamente conviventi da almeno un anno alla data di presentazione della domanda.

8. Categorie diversificate per l'integrazione sociale

- 8.1. Secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 6, della l.r. 16/2016 ed al fine di assicurare l'integrazione sociale nell'assegnazione delle unità abitative, sono previste le seguenti categorie diversificate di nuclei familiari:
- a) Anziani: nuclei familiari di non più di due componenti o persone singole che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto 65 anni, ovvero quando uno dei due componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro ai sensi delle lettere a), b), c), del punto 4, delle condizioni familiari di cui all'Allegato 1, o quando uno dei due componenti abbia comunque un'età superiore a 75 anni; tali persone singole o nuclei familiari possono avere minori a carico;
 - b) Famiglie di nuova formazione: nuclei familiari da costituirsi prima della consegna dell'alloggio ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del regolamento regionale xxxx, ovvero costituitisi entro i due anni precedenti la data di presentazione della domanda; in tali nuclei possono essere presenti figli minorenni o minori affidati;
 - c) Nuclei monoparentali: nuclei familiari di un componente, con un eventuale minore o più a carico;
-

- d) Disabili: nuclei familiari nei quali uno o più componenti sono affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportano un handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104), ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali, superiore al 66 per cento;
- e) Altra categoria di particolare e motivata rilevanza sociale:¹¹

9. Criteri di valutazione delle domande – determinazione ISBAR

- 9.1 A seguito della compilazione della domanda da parte del nucleo familiare richiedente, la piattaforma informatica regionale determina, per ciascuna domanda, il punteggio dell'indicatore della situazione di bisogno abitativo (ISBAR) e individua, per il relativo nucleo familiare, l'appartenenza alla categoria diversificata per l'integrazione sociale.
- 9.2 La determinazione del punteggio dell'indicatore della situazione di bisogno abitativo (ISBAR) è effettuata sulla base dei valori attribuiti alle condizioni familiari, abitative ed economiche, nonché alla durata del periodo di residenza, nella regione e nel comune, dove è localizzata l'unità abitativa da assegnare, secondo quanto previsto ai punti 10,11,12 e 13 dell'avviso .
- 9.3 Tali specifici valori sono sommati, nel rispetto dei criteri di compatibilità tra le diverse condizioni delle situazioni di disagio, di cui ai successivi punti 10 e 11.

10. Condizioni familiari

Le condizioni di "Anziani", "Famiglie di nuova formazione", "Nuclei familiari di un componente, con un eventuale minore o più a carico" e "Altra categoria di particolare e motivata rilevanza sociale" non sono tra loro compatibili.

10.1. Anziani

Nuclei familiari di non più di due componenti o persone singole che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto 65 anni, ovvero quando uno dei due componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro, ai sensi delle lettere a),b),c) del successivo punto 10.4, o abbia un'età superiore a 75 anni; tali persone singole o nuclei familiari possono avere minori a carico:

- a) Un componente con età maggiore di 65 anni e l'altro totalmente inabile al lavoro o con età maggiore di 75 anni punti 10
- b) Tutti con età maggiore di 65 anni punti 9

¹¹ indicare la categoria se definita in sede di piano annuale, ai sensi articolo 4 punto 3 lett d) regolamento regionale xxx

10.2 Famiglie di nuova formazione

Nuclei familiari come definiti all'articolo 6 comma 4 del regolamento regionale, da costituirsi prima della consegna dell'alloggio, ovvero costituitisi entro i due anni precedenti alla data della domanda, con le modalità riportate nel richiamato articolo; in tali nuclei possono essere presenti figli minorenni o minori affidati.

- | | |
|--|----------|
| a) Famiglia di nuova formazione con minori | punti 10 |
| b) Famiglia di nuova formazione senza minori | punti 9 |

10.3 Nuclei familiari di un componente, con un eventuale minore o più a carico

Nuclei familiari di un componente, con un eventuale minore o più a carico

- | | |
|---|----------|
| a) Persona sola con uno o più minori a carico | punti 10 |
| b) Persona sola | punti 9 |

10.4 Disabili

Nuclei familiari nei quali uno o più componenti sono affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportano un handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104), ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali

- | | |
|--|----------|
| a) Disabilità al 100% o handicap grave con accompagnamento | punti 10 |
| b) Disabilità al 100% o handicap grave | punti 9 |
| c) Disabilità dal 66% al 99% | punti 8 |

10.5 Altra categoria di particolare e motivata rilevanza sociale

Eventuale categoria di particolare e motivata rilevanza sociale determinata nel Piano annuale

punti 8

11. Condizioni abitative

La condizione di "Abitazione impropria" di cui al punto 11.1 lettera A, non è compatibile con le altre condizioni abitative.

La condizione di "Rilascio alloggio" non e' compatibile con la condizione di "Coabitazione".

La condizione di "Genitore separato o divorziato" non è compatibile con la condizione di "Rilascio Alloggio".

11.1 Abitazione impropria

A. Richiedenti che dimorino:

A1. da almeno 6 mesi in locali non originariamente destinati alla residenza abitativa, anche di tipo rurale, ovvero in locali inabitabili ai sensi del regolamento d'igiene del comune o in altro ricovero procurato a titolo precario.

punti 6

A2. temporaneamente negli alloggi di cui all'articolo 23 comma 13 della l.r. 16/2016.

Punti 6

A3. in strutture di tipo alberghiero a carico di amministrazioni pubbliche.

punti 5

A4. da almeno 1 anno presso strutture di assistenza o beneficenza legalmente riconosciute.

punti 4

B. Richiedenti che risiedono in alloggio:

B1. privo di servizi igienici interni o con servizi igienici interni non regolamentari, (vale a dire: lavello, tazza e doccia o vasca) o privi di servizi a rete (acqua o elettricità o gas) o in alloggi per i quali sia stata accertata dall' ATS la condizione di antigienicità ineliminabile con normali interventi manutentivi.

punti 3

B2. privo di impianto di riscaldamento (centralizzato o con caldaia autonoma), o con servizi igienici interni privi di aerazione naturale o meccanica, o in alloggi per i quali sia stata accertata dall' ATS la condizione di antigienicità eliminabile con normale interventi manutentivi

punti 2,5

Le condizioni di cui alle lettere B1. e B2. devono sussistere da almeno un anno alla data di presentazione della domanda .

11.2 Rilascio alloggio

A. Nuclei familiari che debbano rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario

o amministrativo, qualora sia stato già emessa dal Tribunale l'ordinanza di convalida dell'atto di rilascio dell'alloggio stesso.

punti 3,5

- B. Nuclei familiari che abbiano rilasciato l'alloggio da non più di un anno dalla data di presentazione della domanda a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo.

punti 3,5

11.3 Genitore separato o divorziato

Coniuge legalmente separato o divorziato in condizione di disagio economico corrispondente al limite ISEE per l'accesso ai servizi abitativi pubblici di cui all'articolo 7 del regolamento regionale xxx che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, è obbligato al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà del medesimo coniuge. Il rilascio della casa coniugale in cui risiedono i figli deve essere avvenuto da non più di un anno alla data di presentazione della domanda

punti 3,5

11.4 Barriere architettoniche/condizioni accessibilità

- a) Richiedenti con presenza nel proprio nucleo familiare di uno o più componenti affetti da handicap, di cui alla definizione del punto 10.4 delle "Condizioni Familiari", che abitino in un alloggio che, per accessibilità o per tipologia, non consenta una normale condizione abitativa (barriere architettoniche, mancanza di servizi igienici adeguati o di un locale separato per la patologia presente).

punti 5

- b) Richiedenti, con presenza nel proprio nucleo familiare di uno o più componenti di cui alle definizioni dei punti 10.1 o 10.4 delle Condizioni Familiari", che abitino con il proprio nucleo familiare in un alloggio che non è servito da ascensore ed è situato superiormente al primo piano.

punti 2

11.5 Sovraffollamento

Richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare da almeno un anno in:

- a) Alloggio che presenta forte sovraffollamento, vale a dire:
- 3 o più persone in 1 vano abitabile = 17 mq
 - 4 o 5 persone in 2 vani abitabili = 34 mq
 - 6 persone in 3 o meno vani abitabili = 50 mq

punti 2,5

- b) Alloggio che presenta sovraffollamento, vale a dire

- 1 o 2 persone in 1 vano abitabile = 17 mq
- 3 persone in 2 vani abitabili = 34 mq
- 4 o 5 persone in 3 vani abitabili = 50 mq
- 6 persone in 4 vani abitabili = 67 mq
- 7 o più persone in 5 vani abitabili = 84 mq

punti 2

11.6 Coabitazione

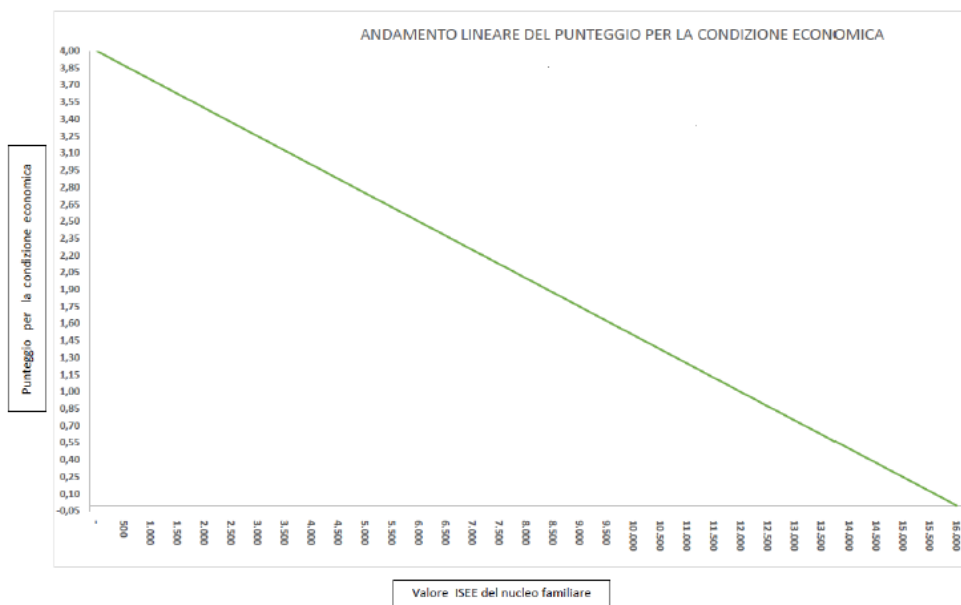
Richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio e anagraficamente conviventi da almeno un anno con altro o più nuclei familiari

- a) Nuclei non legati da vincoli di parentela o di affinità punti 1
- b) Nuclei legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado punti 0,5

12 Condizioni economiche

12.1 Il punteggio per la condizione economica è determinato confrontando il valore di ISEE del nucleo familiare, con il limite di ISEE fissato per l'accesso, e moltiplicando il risultato per il valore massimo che è attribuito alla condizione economica.

$(\text{Limite ISEE per l'accesso} - \text{valore ISEE del nucleo familiare}) / (\text{Limite ISEE per l'accesso}) * 4)$



13 Periodo di Residenza

- 13.1 Il punteggio è riconosciuto in funzione del periodo di residenza del nucleo familiare nella regione Lombardia e nel comune dove è localizzato l'alloggio per cui si presenta domanda. I due punteggi sono cumulabili.

Periodo di residenza nella regione	Punteggio
- 5 anni	2
- Maggiore di 5 e fino a 10 anni	3
- Maggiore di 10 e fino a 15 anni	4,5
- Maggiore di 15 anni	6,5

Periodo di residenza nel comune	Punteggio
- Fino a 2 anni	1
- Maggiore di 2 e fino a 4 anni	2
- Maggiore di 4 e fino a 7 anni	3,5
- Maggiore di 7 e fino a 10 anni	5,5
- Maggiore di 10 anni	8

14. Formazione e pubblicazione della graduatoria

14.1 Le graduatorie, distinte per ente proprietario e riferite a ciascun territorio comunale sono formate ordinando le domande dei nuclei familiari, secondo il punteggio decrescente dell'indicatore della situazione di bisogno abitativo (ISBAR).

14.2. Nel caso di domande con pari punteggio dell'indicatore della situazione di bisogno abitativo (ISBAR), la posizione in graduatoria è determinata in base ai seguenti criteri, in ordine di priorità:

- a) maggiore durata del periodo di residenza sul territorio comunale dove è collocata l'unità abitativa;
- b) maggiore durata del periodo di residenza sul territorio regionale;
- c) punteggio della condizione di disagio familiare più elevato;
- d) punteggio della condizione di disagio abitativo più elevato;
- e) punteggio della condizione di disagio economico più elevato.

14.3 Nel caso in cui il nucleo familiare indichi più unità abitative, anche di proprietari differenti, localizzate nei comuni di residenza o lavoro, riferiti allo stesso ambito territoriale (Piano di Zona di cui all'art. 18 della l.r. 12 marzo 2008, n. 3), presenta una sola domanda. Se le unità abitative sono localizzate in ambiti territoriali diversi il nucleo familiare presenta due domande.

14.4 Entro 5 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, gli enti proprietari delle unità abitative di cui al relativo avviso pubblico, ciascuno per le proprie unità abitative, tramite la piattaforma informatica regionale, formano e approvano le graduatorie provvisorie, di rispettiva competenza, distinte per territorio comunale.

- 14.5 In ciascuna delle graduatorie per ogni domanda è riportato il punteggio dell'indicatore della situazione di bisogno abitativo (ISBAR) e le preferenze espresse in ordine alle unità abitative disponibili, l'indicazione dell'appartenenza ai nuclei familiari in condizioni di indigenza .
- 14.6 Le graduatorie provvisorie sono pubblicate immediatamente nella piattaforma informatica regionale, all'albo pretorio del Comune, per le unità abitative di proprietà comunale, e nei siti istituzionali degli enti proprietari.
- 14.7 Avverso le graduatorie provvisorie il richiedente può, entro 15 giorni dalla loro pubblicazione all'albo pretorio del comune o sui siti istituzionali delle Aler, presentare all'ente proprietario la richiesta di rettifica del punteggio per il riconoscimento dell'invalidità civile, che sia stata conseguita all'esito di un procedimento avviato prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di assegnazione
- 14.8 L'ente proprietario decide sull'istanza di rettifica del punteggio mediante provvedimento espresso, entro quindici giorni dalla relativa presentazione. Decorso tale termine, in mancanza di un provvedimento espresso dell'ente proprietario, l'istanza si intende accolta e le graduatorie provvisorie diventano definitive.
- 14.9 In assenza di presentazione di istanze di rettifica del punteggio, le graduatorie provvisorie diventano definitive decorsi quindici giorni dalla data della loro pubblicazione
- 14.10 Le graduatorie definitive sono pubblicate, nei successivi cinque giorni, nella piattaforma informatica regionale, all'albo pretorio del comune, per le unità abitative di proprietà comunale, e nei siti istituzionali degli enti proprietari

15 Modalità di assegnazione

- 15.1 L'assegnazione della singola unità abitativa è effettuata dall'ente proprietario a partire dalla domanda, in graduatoria, dei nuclei familiari in condizioni di indigenza con il punteggio dell'indicatore di bisogno abitativo più elevato, con priorità per quelli residenti nel comune dove è ubicata l'unità abitativa, nel rispetto del limite di cui all'articolo 13 comma 3 del r.r. xxxx e, successivamente, nell'ordine della graduatoria di cui all'articolo 12, comma 3 del r.r. xxxxxx.
- 15.2 Nel caso in cui il nucleo familiare sia posizionato su più di un'unità abitativa dello stesso ente proprietario, la scelta dell'unità abitativa da assegnare è effettuata dall'ente proprietario al fine di garantire l'integrazione sociale di cui all'articolo 14 del r.r. xxxxx
- 15.3 Dopo lo scorrimento di tutte le domande in graduatoria, se residuano unità abitative non assegnate oppure si rendono disponibili unità abitative a seguito di sgombero, al fine di evitare fenomeni di abusivismo, l'ente proprietario propone l'assegnazione delle stesse ai nuclei familiari in posizione utile in graduatoria o alle Forze di Polizia e Corpo nazionale dei Vigili del

Fuoco, sulla base delle graduatorie formate dalla Prefettura, nel rispetto della percentuale stabilita dal Comune per tale categoria.

16 Canone di locazione

- 16.1 Il canone di locazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici è stabilito dall'art. 31 della l.r. 27/2009.

17 Controlli

- 17.1 L'Amministrazione comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, procederà ad "effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR".

Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare, decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Nel provvedimento di annullamento dell'assegnazione di un alloggio, verrà stabilito il termine per il rilascio dello stesso non eccedente i sei mesi.

18. Trattamento dati personali

Il trattamento dei dati personali, avverrà in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, così come indicato nell'Informativa Privacy relativa al trattamento dei dati personali, allegata alla domanda.
